

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIARIE REGIONALI - ANFIR**

**E**

**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE - ICSC**

## PROTOCOLLO DI INTESA TRA

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FINANZIARIE REGIONALI**, con sede legale in via Cavour, n. 305 – 00184 Roma, C.F. 97930620584, rappresentata dal Presidente Michele Vietti nato a Lanzo Torinese (TO) il 10/02/1954, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche la “**Associazione**” o “**A.N.FI.R.**”)

### E

**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.**, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico n. 5, capitale sociale euro 835.528.692,00, interamente versato, partita IVA numero: 00919631002, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 00644160582, iscritta al numero 4775 dell’albo delle banche ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi rappresentato dall’Amministratore Delegato Antonella Baldino munito degli occorrenti poteri (di seguito anche “**ICSC**” o l’“**Istituto**”)

(di seguito indicate anche come le “**Parti**”)

## PREMESSO CHE

### **ICSC:**

- A. Persegue una missione di pubblico interesse, esercitando l’attività bancaria al fine di sviluppare e sostenere l’attività di soggetti pubblici e privati nei settori dello sport e della cultura, secondo logiche e a condizioni di mercato.
- B. Finanzia ogni altra attività e investimento connessi ai settori dello sport e della cultura e, nei limiti consentiti dall’ordinamento, può costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese strumentali alla propria attività od operanti nei predetti settori.
- C. In relazione alle attività di cui ai punti precedenti, può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche, ivi inclusa attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura.
- D. Gestisce i fondi speciali ai sensi dell’art. 1, commi 623 e 624, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (la “**Legge di Trasformazione**”), e segnatamente:
  - i. il Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, di cui all’art. 5 L. 24 dicembre 1957, n. 1295 (di seguito anche “**Fondo FCI**”);
  - ii. il Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002 per l’impiantistica sportiva, finalizzato al rilascio di garanzie sui mutui contratti da società e associazioni sportive ed ogni altro soggetto che persegua, anche indirettamente, finalità sportive ad esclusione degli Enti Territoriali (di seguito anche “**Fondo FG**” e insieme al Fondo FCI “**Fondi Speciali Sport**”);
  - iii. il fondo di cui all’articolo 184, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, finalizzato rispettivamente:

- a. alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti relativi a interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (“**Fondo FCI Cultura**”);
  - b. alla concessione di garanzie per i finanziamenti relativi a interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (“**Fondo FG Cultura**”, e, insieme al Fondo FCI Cultura, “**Fondi Speciali Cultura**”); (i Fondi Speciali Sport e i Fondi Speciali Cultura di seguito congiuntamente indicati anche come i “**Fondi Speciali**”).
- E. Ha sviluppato una piattaforma, denominata DELTA, finalizzata alla misurazione della sostenibilità e dell’impatto sociale di progetti da finanziare nei settori dello sport e della cultura. Attraverso un questionario online, DELTA raccoglie informazioni e dati direttamente dal cliente al fine di misurare la sostenibilità sia del cliente e sia del progetto proposto per il finanziamento con il valore monetario dei benefici sociali generati dal progetto per la collettività.

**ANFIR:**

- F. *È una Associazione volontaria senza scopi di lucro ed ha il fine di valorizzare e diffondere il credito regionale e di tutelare, a livello nazionale, comunitario e internazionale, l’immagine, l’identità, il ruolo e gli interessi delle Finanziarie Regionali e del territorio (di seguito “**Associate**” o singolarmente “**Associata**” o anche “**Finanziarie Regionali**”);*
- G. tramite i suoi associati, fornisce supporto all’economia territoriale regionale, con particolare riferimento al sistema delle imprese di piccola e media dimensione, nonché a d’imprese di dimensione maggiore;
- H. *è orientata a garantire alle Finanziarie Regionali stabilità del quadro giuridico di riferimento, anche rafforzando, per via normativa, il loro ruolo di strumenti qualificati a supporto delle regioni nell’attuazione delle policy pubbliche per lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle specificità e autonomie regionali.*

**CONSIDERATO CHE**

- 1. ICSC è consapevole che lo sviluppo dello sport e della cultura a livello territoriale e locale può contribuire in misura rilevante al progresso e benessere o sociale, economico e culturale della collettività; in tal senso, è interesse di ICSC promuovere uno sviluppo delle attività sportive e culturali a livello territoriale, anche attraverso la cooperazione con imprese che operano a livello locale, anche per favorire la corretta impostazione dei progetti di investimento in tali settori e l’eventuale reperimento di risorse e capitali da parte di terzi, in coerenza con i corretti parametri di creazione di valore, funzionalità tecnica e bancabilità, sostenibilità, redditività attese;

2. ICSC, per quanto sopra, ha interesse ad esplorare la possibilità di collaborazioni con le Associate di A.N.F.I.R., coerentemente alla propria missione statutaria, in grado di veicolare – anche attraverso eventuali iniziative di co-finanziamento di progetti e iniziative - lo sport e la cultura come strumenti di inclusione sociale e di crescita formativa, economica e culturale, individuale e collettiva, a beneficio delle realtà locali di riferimento;
3. *A.N.F.I.R. ha anch'essa interesse a favorire iniziative di sviluppo sostenibile in ambito sportivo e culturale a sostegno della crescita sociale, economica e culturale dei territori in cui operano le proprie Associate, favorendo azioni mirate a sostegno delle comunità e del tessuto economico-sociale di riferimento.*
4. Le Parti intendono pertanto stipulare il presente Accordo (“**Accordo**” o anche “**Protocollo**”) per disciplinare le intese e i reciproci impegni di collaborazione al fine di supportare, mediante azioni congiunte in sinergica collaborazione, lo sviluppo economico sostenibile e sociale dei territori locali, anche attraverso iniziative di finanza sostenibile, nei settori dello sport e della cultura.

**Quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stabilisce quanto segue:**

#### **Articolo 1**

*(Finalità e Oggetto del Protocollo)*

Le premesse, gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti, in coerenza e nei limiti delle proprie prerogative istituzionali, dei rispettivi statuti e delle norme e regolamenti ai medesimi applicabili, intendono favorire possibili collaborazioni per:

- supportare lo sviluppo e la finanza sostenibile a beneficio delle realtà locali, regionali e territoriali nel settore dello sport e della cultura, anche in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (*sustainable development goal*, o SDG) dell’agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
- attuare un’azione finalizzata, in particolare, a sostenere i settori dello sport e della cultura sui vari territori a livello regionale anche attraverso (i) la possibile offerta da parte di ICSC di prodotti e servizi bancari nonché (ii) l’attività di consulenza da parte di ICSC, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura (“Attività di Advisory”), nei termini stabiliti dal successivo art. 5 del Protocollo, previa stipula di separati accordi *ad hoc*, in favore delle Finanziarie Regionali;
- promuovere iniziative dirette e favorire la conoscenza tra le Associate del presente Protocollo e delle sue specifiche potenzialità in ambito finanziario e di sviluppo sostenibile, dell’operatività e mission di ICSC, conformemente alla normativa vigente.

L’esecuzione di quanto previsto nel presente Protocollo si intende effettuata da ciascuna Parte a

titolo rigorosamente gratuito e in stretta osservanza delle proprie prerogative istituzionali.

Ferma restando la volontà e l'impegno delle Parti a porre in essere ogni ragionevole sforzo per favorire la migliore riuscita del presente Protocollo d'intesa, la sottoscrizione dello stesso non comporta né per ICSC né per ANFIR alcun impegno vincolante o di risultato in relazione alle iniziative previste. Eventuali effetti vincolanti per le Parti o profili di responsabilità potranno sorgere solo con la sottoscrizione di eventuali specifici accordi, rimessi alla discrezionalità delle Parti, che potranno essere oggetto di successiva negoziazione e stipula nel rispetto delle rispettive competenze e della normativa applicabile ("**Accordi Attuativi**").

## **Articolo 2**

### *(Impegni relativi al Protocollo)*

L'Associazione sottoscrive il presente Protocollo in nome e per conto proprio, senza che dallo stesso possano derivarne vincoli per le Associate, impegnandosi a garantirne la diffusione fra le proprie Associate, affinché queste siano edotte circa le possibili soluzioni finanziarie e di sviluppo sostenibile eventualmente sviluppate da ICSC in esecuzione nel presente Protocollo, e delle opportunità di collaborazione operativa con l'ICSC, anche in qualità di eventuali co-finanziatrici di potenziali progetti negli ambiti e con le modalità individuate nei successivi articoli. S'intende in ciascun caso che il coinvolgimento e la partecipazione delle Associate sono soggetti in ciascun caso alla definizione di previo separato accordo tra ICSC e le singole Associate.

Le singole Associate, sulla base del proprio giudizio autonomo, discrezionale e insindacabile potranno quindi valutare l'opportunità di partecipare allo sviluppo di tali iniziative scaturenti dal presente Protocollo ed in collaborazione con ICSC, al fine di promuovere e/o contribuire alla realizzazione di iniziative e/o collaborazioni, se del caso anche attraverso attività di co-finanziamento congiunto di volta in volta concordate tra le stesse e ICSC mediante specifici e separati accordi, di progetti nel settore dello sport e della cultura a livello territoriale.

Al fine del raggiungimento degli scopi previsti al presente Protocollo le Parti reciprocamente cercheranno di collaborare anche promuovendo eventi e/o incontri formativi e garantendo la comunicazione e visibilità reciproca nei rispettivi canali ufficiali, secondo le modalità e i termini di volta in volta concordati con specifico accordo scritto.

## **Articolo 3**

### *(Supporto finanziario a iniziative e progetti)*

3.1 L'Istituto offre la propria disponibilità a valutare il proprio supporto, per mezzo dei propri prodotti finanziari, secondo quanto previsto nel presente Protocollo di intesa e nei limiti di quanto previsto all'Articolo 3.2 che segue, a progetti ed iniziative sostenuti dalle Associate di A.N.F.I.R.,

attraverso l'eventuale concessione di mutui, anche mediante il cofinanziamento in favore dei soggetti richiedenti i finanziamenti (di seguito anche "**Mutuatari**"), per sostenere le iniziative nel settore dello sport e della cultura, ivi incluse la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, di luoghi ed immobili destinati ad attività culturali, o strumentali ad esse, e di beni storici vincolati. Nell'ambito degli interventi finanziati da ICSC, particolare importanza sarà riservata alla sostenibilità, agli elementi di integrazione dei criteri ESG (criteri di natura non finanziaria che misurano l'impatto ambientale (E), il rispetto dei valori sociali (S) e gli aspetti di buona gestione (G), ai temi dell'efficienza energetica, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa a norma e in sicurezza, l'implementazione tecnologica delle infrastrutture, la digitalizzazione del patrimonio culturale.

3.2 L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l'eventuale accoglimento delle singole richieste di finanziamento a favore dei Mutuatari, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, avverrà a esclusivo, autonomo e insindacabile giudizio di ICSC, in conformità ai principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative, senza alcuna forma di automatismo o vincolo nella messa a disposizione del credito e per l'importo che lo stesso Istituto riconoscerà come congruo. Il presente Protocollo non può in alcun modo essere interpretato come un impegno a concedere, perfezionare o erogare finanziamenti da parte dell'Istituto.

A tal fine, le Parti convengono espressamente che: a) i finanziamenti potranno essere concessi, perfezionati ed eventualmente erogati a giudizio autonomo, discrezionale e insindacabile di ICSC, previa specifica decisione adottata dagli organi deliberanti di ICSC, nel rispetto delle politiche di rischio tempo per tempo adottate da ICSC, delle soglie e dei limiti prudenziali della normativa di vigilanza, e potranno pertanto essere soggetti a variazioni unilaterali e insindacabili da parte di ICSC; b) qualsiasi impegno relativo al finanziamento sarà in ogni caso risultante da accordi separati, negoziati e sottoscritti tra ICSC e i Mutuatari; c) ICSC non assume impegni in relazione alla presentazione, approvazione o ammissione di alcun progetto o iniziativa di A.N.F.I.R. o di alcuna Associata, ai Fondi Speciali ICSC Sport e Cultura e che l'eventuale accesso o erogazione delle agevolazioni dei detti Fondi Speciali che possa essere approvata o riconosciuta avrebbe in ogni caso carattere autonomo e distinto rispetto all'eventuale finanziamento da parte di ICSC e non costituirebbe alcun titolo, diritto o pretesa azionabile nei confronti di ICSC e/o in relazione all'eventuale finanziamento, neppure a titolo di eventuale compensazione dei debiti e/o crediti maturati e/o maturandi, anche da parte dei Mutuatari, nei confronti di ICSC. (d) Il tasso di interesse è definitivamente determinato in sede di stipula del contratto di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento, per la tipologia dei soggetti mutuatari e/o dei mutui oggetto del presente Protocollo, pubblicato sul sito istituzionale di ICSC.

Nell'ambito delle iniziative di collaborazione avviate con il presente Protocollo, ICSC si riserva la possibilità di valutare, nei limiti delle proprie prerogative istituzionali e statutarie e compatibilmente

con la disciplina legislativa e di regolamento pro tempore vigente, nonché con le proprie policy interne, l'eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari di tipo obbligazionario, se del caso anche sottoforma di *basket bond*, eventualmente emessi da società e/o gruppi di società selezionati da A.N.FI.R. per finanziare i rispettivi piani di sviluppo nei settori dello sport e della cultura.

#### **Articolo 4**

*(Contributi in conto interessi e garanzie dei Fondi Speciali gestiti da ICSC)*

Con riferimento agli eventuali finanziamenti di investimenti aventi come finalità la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e/o la valorizzazione dell'impiantistica sportiva, l'Istituto - in qualità di gestore dei Fondi Speciali Sport e Cultura - potrà valutare, rispettivamente:

- a) l'eventuale concessione di un contributo in conto interessi a valere sui Fondi Speciali, a sostegno dei finanziamenti a favore dei Mutuatari che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento pro-tempore vigente, secondo termini, modalità e condizioni di agevolazione previsti dal Piano Operativo dei contributi pro tempore vigente e dalla normativa in vigore al momento della concessione del mutuo nei limiti delle disponibilità del Fondo;
- b) l'eventuale concessione della garanzia a valere sul "Fondo FG" "Fondo FG Cultura", secondo le condizioni, i termini e le modalità conformi alla normativa di riferimento pro tempore vigente nei limiti delle disponibilità del Fondo, fermo restando che la quota del finanziamento non coperta dalla garanzia di cui ai Fondi Speciali potrà, se previsto, essere assistita da altra garanzia reale o personale;
- c) ove possibile, l'eventuale concessione di contributi e garanzie a valere sui Fondi Speciali che dovessero risultare abilitati in favore di soggetti muniti dei necessari requisiti e selezionati da A.N.FI.R. e/o dalle Associate all'esito di specifiche procedure, per il tramite della eventuale costituzione di sezioni dedicate mediante specifici apporti da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di riferimento, compatibilmente e nei limiti della normativa di legge e di regolamento pro tempore vigente, previo specifico accordo tra ICSC, in qualità di gestore dei Fondi Speciali e gli enti apportanti;
- d) ove possibile, l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse – da concedere sotto-forma di contributi in conto interessi - a valere sui rispettivi Fondi Speciali a sostegno di specifiche iniziative connesse al presente Protocollo, previa delibera dei competenti organi deliberanti, nei limiti delle disponibilità dei Fondi Speciali e secondo i termini, modalità e condizioni pro-tempore vigenti.

I contributi e le garanzie di cui al presente articolo potranno in ogni caso essere concessi nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e della normativa di legge e di regolamento

pro-tempore applicabile. Gli estratti principali della detta normativa, i regolamenti e il Piano dei contributi vigente sono pubblicati sul sito [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it) nella sezione Fondi Speciali.

## **Articolo 5**

*(Desk Advisory)*

Le Associate potranno richiedere all'Istituto informazioni sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito da parte dell'Istituto.

L'Istituto, inoltre, si rende disponibile - secondo i termini, modalità e condizioni dallo stesso individuati e subordinatamente alla sottoscrizione di separati Accordi Attuativi - a svolgere attività di consulenza specialistica finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria delle possibili iniziative da supportare in co-finanziamento con le Associate, in linea con le tematiche del presente Protocollo di intesa con l'Associazione, compresi gli aspetti relativi alla bancabilità degli investimenti e/o altri aspetti anche in ambito sostenibilità.

## **Articolo 6**

*(Gruppo di Lavoro)*

Per l'attuazione della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa sono incaricati:

- per l'Associazione, il Presidente Michele Vietti o suo delegato;
- per ICSC, il Dott. Alessandro Bolis,

i quali provvedono ad attivare le modalità operative necessarie per la migliore attuazione del presente Protocollo.

## **Articolo 7**

*(Comunicazioni)*

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo di Intesa dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- per A.N.FI.R., via Cavour n. 305, 00184 – Roma

E-mail: [presidenza@anfir.it](mailto:presidenza@anfir.it)

PEC: [associazione.anfir@pec.it](mailto:associazione.anfir@pec.it)

- per ICSC, Via Giambattista Vico n. 5, 00196 - Roma

E-mail: [alessandro.bolis@creditosportivo.it](mailto:alessandro.bolis@creditosportivo.it)

PEC: [ICSC-kam@legamail.it](mailto:ICSC-kam@legamail.it)

## **Articolo 8**

*(Durata, Recesso)*

Il presente Protocollo di Intesa ha durata complessiva di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le Parti potranno liberamente concordare, con separato accordo scritto, l'eventuale rinnovo del presente Protocollo, in mancanza del quale esso s'intenderà cessato di ogni effetto.

Ciascuna Parte avrà diritto di recedere, con preavviso di 3 (tre) mesi mediante comunicazione scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), da trasmettere all'altra Parte agli indirizzi previsti nel presente atto, liberamente ed in qualsiasi momento senza avere nulla a pretendere dall'altra.

## **Articolo 9**

*(Revisioni ed integrazioni)*

Il presente Protocollo di Intesa potrà essere successivamente modificato, integrato o aggiornato mediante apposito addendum integrativo/modificativo convenuto per iscritto fra le Parti.

## **Articolo 10**

*(Riservatezza)*

Tutte le informazioni e documenti (compresi dati, documenti o altri materiali) trasmessi tra le Parti in esecuzione del presente Accordo, e la stessa conclusione tra le Parti del presente Accordo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo che la comunicazione o la divulgazione sia richiesta da disposizione di legge o regolamento nonché da provvedimento cogente di qualsiasi autorità di competenza anche giudiziaria, amministrativa, di vigilanza e/o di regolamentazione o previo espresso consenso scritto dell'altra Parte. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna delle Parti si impegna a (i) mantenere le informazioni riservate ricevute dall'altra Parte come strettamente confidenziali e a non divulgarle, neppure parzialmente, a terzi non autorizzati ai fini del Protocollo, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte; (ii) a utilizzare le informazioni di natura riservata esclusivamente per gli scopi collegati alla presente Protocollo; (iii) a proteggere adeguatamente le informazioni di natura riservata da furti, danni, perdite o accesso non autorizzato; (d) a informare prontamente l'altra Parte interessata, salvo che ciò sia impedito da norme

applicabili, qualora venga a conoscenza del fatto che le informazioni di natura riservata sono state indebitamente rivelate a un soggetto terzo non autorizzato.

## **Articolo 11**

### *(Privacy)*

L'eventuale trattamento di dati personali derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo di Intesa dovrà essere effettuato da ciascuna Parte esclusivamente per quanto espressamente previsto dal Protocollo e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al D.lgs. 196/2003 (e ss.mm.ii.), al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché ad ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Sarà onere delle Parti del Protocollo garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzata di dati. A tale proposito ciascuna Parte ha definito le proprie misure di sicurezza tecniche ed organizzative. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte è tenuta a dare necessaria informazione all'Autorità di controllo e alle persone a cui si riferiscono i dati, ove necessario. Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire assistenza adeguata e reciproca nel caso in cui gli interessati presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (es: rettifica, cancellazione, etc.). Ciascuna Parte, laddove vi fosse trattamento dei dati personali, è considerata autonoma titolare del trattamento nel rispetto delle citate disposizioni.

## **Articolo 12**

### *(Utilizzo dei Marchi)*

Le Parti convengono che non è consentito in alcun modo l'utilizzo dei marchi, loghi dei segni distintivi dell'altra Parte, senza preventiva autorizzazione scritta.

## **Articolo 13**

### *(Modello Organizzativo e Codice Etico)*

L'Associazione prende atto che ICSC ha adottato un Codice Etico e un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, oltre al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e annualmente aggiornato ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, pubblicati nel proprio sito internet [www.creditosportivo.it/amministrazione trasparente](http://www.creditosportivo.it/amministrazione trasparente), e si impegna, per tutta la durata del presente Protocollo, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori una condotta in linea con le disposizioni e i principi in essi stabiliti. ICSC avrà facoltà di risolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il presente Protocollo in caso di violazione degli obblighi assunti dall'Associazione nel presente articolo.

## **Articolo 14**

### *(Disposizioni Finali)*

Il presente Protocollo supera ogni precedente intesa tra le Parti avente il medesimo oggetto.

Per quanto non specificato nel presente Protocollo di Intesa si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Ciascuna Parte non risponde in alcun modo e senza eccezione alcuna per fatti e/o pretese e/o danni e/od oneri di qualsiasi genere che possano derivare all'altra Parte dall'attuazione del presente Protocollo o che siano alla stessa riconducibili, salvo il caso di comportamento gravemente colposo o doloso della Parte stessa, né risponde per fatti e/o pretese e/o danni causalmente riconducibili all'attività dell'altra Parte e/o delle Associate di ANFIR, posti in essere nei confronti di terzi comunque denominati. Nelle ipotesi di recesso dal presente Protocollo, ciascuna delle Parti rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennizzo e/o rimborso a qualsivoglia titolo nei confronti dell'altra.

Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972 e soggetto a registrazione solo in caso d'uso in misura fissa pari a euro 200,00, ai sensi dell'art. 4 parte 2 della tariffa del Testo unico del 26/04/1986 n. 131, fatto salvo il ricorrere di particolari fattispecie alle quali la legge riserva un trattamento di esenzione ai fini delle medesime imposte.

ICSC e ANFIR dichiarano: (i) che il presente Protocollo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica ed esplicita negoziazione tra le Parti; (ii) di avere in ogni caso particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di cui al presente Protocollo, di accettare specificatamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Protocollo e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; (iii) che nel presente Protocollo non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto; (iv) che lo stesso non viene concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari; e (v) di aver ricevuto dall'Istituto in tempo utile la bozza completa e definitiva del presente Protocollo. Per l'effetto, l'Associazione e ICSC dichiarano e tutte le Parti si danno reciprocamente atto che al presente Protocollo non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 (Condizioni generali di contratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) del Codice Civile.

Le Parti escludono dall'oggetto del presente Protocollo, in modo tassativo, ogni forma di collaborazione, mandato, incarico, comunque denominati, a titolo di o funzionale, anche indirettamente, allo svolgimento di attività di mediazione, agenzia, promozione finanziaria, offerta fuori sede, intermediazione nel credito, comunque denominata, anche attraverso l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza, per conto dell'Istituto nei confronti dell'Associazione e delle Associate.

## **Articolo 15**

(Risoluzione delle Controversie e Foro Competente)

Tutte le eventuali controversie relative all'attuazione del presente Protocollo di Intesa o dal medesimo derivanti, per le quali non sia possibile una preliminare soluzione bonaria tra le Parti stesse, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 17 Luglio 2025

*Letto, confermato e sottoscritto*

Per l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIARIE REGIONALI

Il Presidente, Michele Vietti

Per l'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.

L'Amministratore Delegato, Antonella Baldino